

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 279

a iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Bissoni, Biancani, Micucci

presentata in data 12 aprile 2019

INCENTIVI PER LA MANUTENZIONE, LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
PICCOLI QUANTITATIVI DI MATERIALI O RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche), tutela la salute pubblica e il benessere delle persone con interventi per la prevenzione e l'eliminazione delle cause di inquinamento e per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza alimentare e in generale la qualità della vita. In particolare in relazione all'inquinamento prodotto da fibre di amianto si incentivano:

- a) interventi di bonifica, rimozione e smaltimento effettuati in immobili ed impianti siti nel territorio regionale;
- b) mappature integrative del censimento regionale effettuato ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto).

Art. 2
(Contributi per interventi di bonifica)

1. La Regione concede contributi per la rimozione e lo smaltimento delle coperture e dei manufatti in amianto nonché dei rifiuti contenenti amianto, effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente:

- a) negli edifici adibiti a civile abitazione e nelle loro pertinenze siti nel territorio regionale;
- b) nelle aziende situate nel territorio regionale.

2. I contributi sono concessi per un importo pari al 60 per cento a fondo perduto della spesa complessivamente sostenuta. Per chi installa pannelli fotovoltaici in sostituzione della copertura di amianto è inoltre erogato un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta per gli interventi indicati al comma 1.

3. Il contributo massimo concedibile per ogni bonifica è pari a 5.000,00 euro.

4. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, determina le modalità secondo le quali sono concessi i contributi. In particolare definisce:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
- c) le modalità di erogazione dei finanziamenti;
- d) i casi e le modalità di revoca dei contributi.

5. I contributi previsti da questa legge sono concessi alle imprese nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3

(Soggetti beneficiari dei contributi di bonifica)

1. Possono accedere ai contributi previsti da questa legge:

- a) i soggetti privati proprietari o detentori degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2;
- b) le micro imprese e le piccole e medie imprese per gli interventi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2.

2. È consentito il finanziamento di domande presentate da uno stesso soggetto, purché gli interventi facciano riferimento a manufatti diversi.

Art.4

(Spese ammissibili per interventi di bonifica)

1. Sono ammissibili a contributo:

- a) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, dei manufatti contenenti amianto, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata al comma 4 dell'articolo 2;
- b) gli interventi di rimozione, manutenzione, trasporto e smaltimento in discarica, effettuato da impresa autorizzata, di materiali contenenti amianto depositati in aree private, secondo le tipologie stabilite dalla deliberazione indicata al comma 4 dell'articolo 2;

2. In relazione agli interventi di bonifica non sono ammissibili le spese:

- a) per gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e per la loro messa in opera;
- b) per l'acquisto di materiali sostitutivi e per la loro messa in opera.

Art. 5

(Mappatura integrativa dei siti contenenti amianto)

1. La Regione concede contributi ai Comuni singoli o associati che provvedono ad una mappatura integrativa del censimento regionale delle situazioni potenzialmente caratterizzate da presenza o esposizione ad amianto.

2. I contributi sono concessi per le categorie di immobili e siti non interessati dal censimento indicato al comma 1 secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2019 la spesa di euro 10.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2019 a carico della Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 1 "Organi istituzionali", che viene ridotta per pari importo.

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 7*(Disposizioni transitorie)*

1. Le deliberazioni indicate al comma 4 dell'articolo 2 e all'articolo 5 sono approvate entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.